

Per facilitare gli adempimenti a cui sono tenute le Associazioni, si rende noto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel relativo Registro regionale sono tenute a trasmettere entro il **30 giugno di ogni due anni** copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto con allegato il verbale di approvazione dell'assemblea degli aderenti, nonché una relazione sull'attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione relativa a: atto costitutivo o accordo degli aderenti, statuto o regolamento, nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative, polizza assicurativa.

Il mancato rispetto a tali prescrizioni, così come il venire meno dei requisiti di iscrizione, comportano la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, legge regionale n.15 del 1992.

Tale disposizione è giustificata dalla necessità di consentire un costante monitoraggio sullo stato di applicazione della norma regionale in argomento.

Pertanto le Organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato, senza eccezioni, saranno tenute a trasmettere **entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni due anni** la seguente documentazione *relativa ad ogni anno di attività*:

- 1. bilancio o rendiconto approvato dall'assemblea degli aderenti con allegato verbale di approvazione, timbrato e sottoscritto dal Presidente o Legale rappresentante, compilato in modo leggibile e chiaro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;**
- 2. dettagliata relazione, timbrata e sottoscritta dal Presidente o Legale rappresentante, sull'attività svolta ogni anno;**
- 3. eventuali variazioni alla documentazione relativa a: atto costitutivo o accordo degli aderenti, statuto o regolamento, nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative, polizza assicurativa e scheda riepilogativa dei dati anagrafici.**

In ordine a quanto sopra, per le motivazioni precedentemente esposte, le Organizzazioni che non dovessero ottemperare alle prescrizioni disposte entro il termine perentorio assegnato, potranno essere cancellate dal Registro senza ulteriori comunicazioni, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 3, legge regionale n.15 del 1992.

A tale scopo, si dispone che le stesse Organizzazioni provvedano a trasmettere la documentazione sopra indicata a:

Regione Liguria

Servizio Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo

Via Fieschi 15 – torre A - 9° piano – 16121 GENOVA

il quale inizierà l'attività di accertamento sulla completezza della documentazione.